



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 17/25

Dec. n. 17/25

Il giorno 4 settembre 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,  
70,

## IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 1°  
agosto 2025, nei confronti di:

**G. M. A.**, nato a omissis, tesserato e licenziato con il M.C. "VIADANA", con tessera n. 25049735 e  
licenza Velocità n. W001183;

#### **incolpato di:**

"violazione dell'art. 11.1 R.d.G. e ciò in quanto domenica 27 giugno 2025, prendeva parte alla gara 2 del Campionato Italiano Velocità (C.I.V.) – cod. manifestazione NAZVE004 – svoltasi presso il Misano World Circuit, con un motociclo dotato di impianto di scarico irregolare, in palese violazione degli artt. 14.1 e 14.2 del Regolamento Tecnico PreMoto 3 (RTPM3) del Regolamento Velocità 2025, i quali prevedono che: *"Salvo quanto specificato negli articoli a seguire, l'impianto di scarico deve essere mantenuto originale"*(art. 14.1) e che: *"L'uso di dispositivi mobili (valvole, paratie etc.) atti a variare la lunghezza, la geometria o le sezioni di passaggio dei condotti di scarico, è vietato"* (art. 14.2).

L'irregolarità veniva accertata in sede di verifiche tecniche, effettuate in regime di parco chiuso, dal primo Commissario Tecnico, Carmine Barbarito, e trovava, altresì, riscontro nella comunicazione pervenuta dal costruttore in data 28.6.2025.

In sintesi, da un confronto visivo tra il componente utilizzato ed il componente "Master", componente originale consegnato dal produttore per il confronto, a disposizione dei commissari, risulta una modifica al componente utilizzato dal team, consistente in un prolungamento interno al terminale del collettore di scarico. L'accordatura dello scarico, tramite modifica della lunghezza e della sezione dei collettori di scarico, permette di rifasare le onde di pressione dei gas espulsi. Rifasando lo scarico per uno specifico regime, si aumenta la quantità di carburante e aria immessi in camera di combustione,

pertanto, di conseguenza, migliora anche il rendimento, per quello specifico regime di rotazione. Tale operazione è stata eseguita per mezzo dell'aggiunta di un tubo saldato internamente al terminale di scarico nel punto in cui termina il precedente collettore e manifesta la chiara intenzione di ottenere un vantaggio in termini di prestazione. Nessun dubbio può sorgere, pertanto, in merito alla volontarietà della condotta posta in essere, nonché alla finalizzazione illecita della stessa; invero, l'illecito disciplinare risulta perpetrato in ogni suo aspetto, atteso che la modifica apportata al motociclo del pilota n. 47 M.G. ha consentito a quest'ultimo di alterare lo svolgimento e/o il risultato della citata gara 2 del C.I.V. svoltasi il 27.6.2025, assicurandogli un vantaggio in classifica, essendo egli giunto al primo posto.”.

#### Premessa

#### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 1° agosto 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la comunicazione del S.T.S relativa alla manifestazione cod. NAZVE004 Campionato Italiano Velocità, svoltasi nei giorni 24-25-26-27 luglio presso il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, e la relazione del Coordinatore Commissione Tecnica sullo scarico del pilota *omissis*;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 04.09.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro le ore 12:00 del 3 settembre 2025, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dal Sig. Gaetano Galiuto, padre dell'incolpato che ha provveduto ad inoltrare nei termini previsti la memoria difensiva in favore del figlio, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### **OSSERVA**

La vicenda relativa alla segnalazione della Procura Federale trae origine dalla richiesta del STS FMI a seguito di verifica post gara relativa alla moto del pilota G.M.A. (n° 47), giunto primo alla gara 2 - round 4. Infatti al termine della gara 2 - round 4 - della classe PreMoto3, classe di Campionato Italiano Velocità disputata in data 27.07.25 presso il circuito di Misano, in regime di parco chiuso, il 1° Commissario Tecnico, avanzava richiesta di verifica dello scarico del motociclo del pilota G.M.A. n° 47 (licenza n. W01183), giunto primo nella competizione. Come riportato nella richiesta del STS: *"Dal confronto visivo tra il componente utilizzato dal team e il componente "Master", componente originale consegnato dal produttore per il confronto, a disposizione dei commissari, risulta una modifica al componente utilizzato dal team, consistente in un prolungamento interno al terminale del collettore di scarico, la stessa ha lo scopo di modificare la lunghezza del collettore di scarico al fine di "accordare" lo stesso ad un regime diverso di rotazione del motore. Tale operazione è stata eseguita per mezzo dell'aggiunta di un tubo saldato internamente al terminale di scarico nel punto in cui termina il precedente collettore, e manifesta la chiara intenzione di ottenere un vantaggio in termini di prestazione, alterando volontariamente un componente originale"*. Successivamente il responsabile del produttore faceva pervenire mail in cui rappresentava che il componente - scarico - non era conforme all'originale ed era stato modificato. Pertanto si palesava violazione degli artt. 14.1 e 14.2 del Regolamento Tecnico PreMoto 3 (RTPM3) del Regolamento Velocità 2025, che prevede art. 14.1. Alla luce di tali elementi questo GSN - in data 31.07.2025 con provvedimento n° 16.25 - disponeva nei confronti del pilota n° 47 G.M.A. (licenza n. W01183) l'eliminazione dei punteggi conseguiti dallo stesso in gara 2 - round 4 - e contestuale modifica della Classifica Generale della categoria PreMoto3 manifestazione valida per campionato classe PreMoto3 (NAZVE004) CIV Campionato Italiano Velocità disputata in data 27.07.2025 presso il Misano World Circuit (RN).

A seguito di tale provvedimento la Procura Federale F.M.I., acquisiti gli atti, disponeva la segnalazione del pilota G.M.A. per la violazione dell'art. 11 del RdG "Illecito Sportivo" e, di conseguenza, veniva fissata la data della fissazione per la decisione per il giorno 04.09.25 (tenuto conto della sospensione feriale), assegnando termine all'incolpato per memorie difensive. Scritti

difensivi, e allegati, venivano depositati dall'incolpato in data 18.08.25 e pervenuti a questo GSN in data 01.09.25.

Nella memoria, sottoscritta dal padre del pilota minore, la linea difensiva è basata sulla estraneità ai fatti del pilota atteso che la moto è stata acquistata nel luglio 2024, solo per partecipare al CIV, e che la moto sarebbe sempre stata affidata a team che ne curavano la manutenzione e la preparazione. In particolare allega un contratto con il Team "Angeluss" srl per la stagione 2025, e cita un altro team che avrebbe espletato la stessa funzione, tale "AltoGO" Racing Team per la stagione 2024 e per la gara del Round 4 di Misano del 27.07.25, a seguito di risoluzione contrattuale con il team Angeluss srl. Rappresenta inoltre che i pezzi di ricambio sono ad appannaggio del team, e non indica la provenienza dello scarico incriminato, giustificando la mancanza di conoscenza tecnica in merito.

Sul punto si osserva che quanto riportato in memoria non è documentato in nessun modo, viene solo allegato il contratto con team Angeluss srl, che non seguiva più il pilota nella gara Round 4 di Misano del 27.07.25 per risoluzione consensuale del contratto, gara in cui è stata accertata la violazione relativa allo scarico della moto. Inoltre anche sulla fattura di acquisto, allegata alla memoria, viene indicato un numero di telaio della moto, ma non sono allegati altri documenti che identificano con certezza la moto, oggetto di contestazione, con la quale il pilota ha gareggiato.

Si osserva in particolar modo che l'incolpato, a supporto della sua difesa, non ha prodotto alcuna documentazione proveniente dai team citati - Angeluss srl e AltoGo Racing Team - che avrebbero curato la manutenzione e la preparazione della moto - dalla quale si potrebbe escludere la responsabilità del pilota e del suo entourage per i fatti oggetto dell'inculpazione. Una assunzione di responsabilità da parte dei suddetti team, che avrebbero avuto in affidamento la moto dal pilota per la manutenzione, sarebbe stata infatti di grande importanza ai fini della valutazione del presente procedimento. L'invocata *buona fede* del pilota, e del suo entourage, sarebbe dovuta essere provata attraverso documenti atti a comprovare tale stato, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni riportate nella memoria sottoscritta dal padre del pilota. Non è stata prodotta dall'incolpato nella sua memoria alcuna dichiarazione *liberatoria* (*rectius* assunzione di responsabilità) da parte dei team che

avrebbero avuto la manutenzione della moto, in particolare informazioni utili ad individuare la provenienza dello scarico vietato montato sulla moto del pilota G.M.A.

Tale il quadro degli elementi posti al fine della decisione ritiene questo GSN che risulta fondata, in assenza di elementi probatori diversi, la responsabilità del pilota G.M.A. in ordine alla contestazione mossa dalla Procura Federale di illecito sportivo ex art. 11 RdG commesso in gara 2 - round 4 - categoria campionato classe PreMoto3 (NAZVE004) CIV Campionato Italiano Velocità disputata il 27.07.2025 presso il Misano World Circuit (RN). In particolare accertata l'oggettiva modifica dello scarico della moto in uso al pilota, che è in violazione dei regolamenti, come sanzionato con provvedimento di questo GSN del 31.07.25 n° 16/25, valutata l'assoluta mancanza di elementi difensivi in riscontro alla accusa di illecito sportivo come contestato dalla Procura Federale, si ritiene provata la responsabilità del pilota in ordine alla contestazione. Responsabilità che è attribuibile sia come diretta che indiretta ex art. 11 RdG che prevede: "*Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.*

*L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno e il massimo di quattro anni. L'ultimo comma prevede la fattispecie omissiva: "Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore Federale, in mancanza, potrà essere punito con sanzione inibitoria fino a tre mesi.*

Appare dal quadro probatorio che risulta provata la responsabilità del pilota e atteso il quadro normativo si ritiene di poter in ogni caso concedere **le attenuanti generiche di cui all'art. 45.2**, attesa la minore età e l'incensuratezza del pilota, per meglio gradare la sanzione inibitoria da irrogare.

Pertanto si ritiene di dover applicare al pilota G.M.A. n° 47 (licenza n. W01183) la sanzione inibitoria nel minimo edittale previsto dall'art. 11 RdG del ritiro della licenza e della tessera - lettera h) art. 21 RdG - per mesi sei, ridotta per le concesse attenuanti di cui all'art. 45.2 alla sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro).

**P.Q.M.**


Il G.S.N., letti gli artt. 11.1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

**G.M.A.**, nato a Milano il 26.04.2010, tesserato e licenziato con il M.C. "VIADANA", con tessera n. 25049735 e licenza Velocità n. W001183;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 29 R.d.G., con concessione delle circostanze attenuanti ex art. 45.2 - la sanzione inibitoria del ritiro della licenza Velocità n° W001183 e della tessera n° 25049735 per mesi 4 (quattro) con fine sanzione il 04.01.2026.**

Depositata il 4 settembre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

*all.* (Avv. Luigi Musolino)  


Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Galiuto Gaetano, esercente la responsabilità genitoriale su G.M.A.;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Settore Tecnico Sportivo;

Gruppo Commissari di Gara;

Gruppo Direttori di Gara;

Ufficio Velocità F.M.I.;

Co. re. Lombardia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it) - [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

[www.federmoto.it](http://www.federmoto.it)

